NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA AI SORDOMUTI, AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI

# Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1988, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni |
| Estremi | Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1988 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-assistenza-ai-sordomuti-ai-mutilati-ed-invalidi/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it